

**Circolare n. 284 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

| <b>ARGOMENTO</b>      | <b>COMMENTI</b>  | <b>ACCOLTO:<br/>(Sì/No/In parte/Chiarimento)</b> | <b>VALUTAZIONI</b>  |
|-----------------------|--|--|---|
| <b>Rispondenti</b>    | Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UCG (Unicredit Group SpA)</b></li> <li>• <b>ISP (Intesa Sanpaolo SpA)</b></li> <li>• <b>ASSOFIN (Associazione italiana del credito al consumo ed immobiliare)</b></li> <li>• <b>ASSILEA (Associazione Italiana Leasing)</b></li> <li>• <b>un RISPONDENTE ANONIMO</b></li> </ul>   |  |   |
| <b>Variazioni EAD</b> | Relativamente ai chiarimenti apportati circa i criteri di compilazione della voce 55302 Variazioni EAD, <b>UCG</b> osserva che la logica generale per l'inserimento delle movimentazioni tra le voci di aggravio di EAD e le voci di costo è il fatto che il movimento venga o meno capitalizzato. Alla luce di ciò, le imputazioni in capo ai debitori di somme precedentemente rilevate come costi vanno lette in un'ottica di "partita doppia" tramite la rilevazione della commissione di recupero come costo e, nel caso di capitalizzazione di tale commissione, storno della voce di costo e imputazione della voce di EAD. | Chiarimento                                      | Si conferma la correttezza dell'interpretazione e si rinvia all'esempio 6 contenuto nella Circolare n. 284 per un maggior dettaglio sulle corrette modalità di segnalazione di tali fenomeni. |
| <b>Forme tecniche</b> | <b>ASSOFIN</b> chiede di rivedere i dettagli di classificazione per forma tecnica, prevedendo una distinzione tra "prestiti personali" e "cessioni del quinto".  | NO   | La modifica proposta non può essere accolta in quanto non oggetto della consultazione pubblica. Essa sarà oggetto di valutazione nell'ambito di futuri aggiornamenti della Circolare.         |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  | <b>ASSILEA</b> osserva che nell'esempio 7, riferito espressamente a un intermediario che applica la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, il calcolo della LGD viene effettuato su valori attualizzati.  | Chiarimento | Si chiarisce che il calcolo della LGD nell'esempio 7 è effettuato su importi nominali e non attualizzati.  |
| <b>Esempi</b>  | <b>ASSILEA</b> , con riferimento agli esempi 8 e 9, osserva che escludere i conguagli d'indicizzazione, anche in caso di canoni non scaduti, porta a una rilevazione dei flussi di cassa del rapporto non completi, tenendo conto che l'indicizzazione concorre a tutti gli effetti a definire la vera redditività del contratto. Pertanto <b>ASSILEA</b> propone di modificare gli esempi 8 e 9, rilevando contestualmente il conguaglio d'indicizzazione nella voce "Variazioni di EAD" e nella voce "Recuperi". | NO          | Le proposte di modifica delle modalità di rappresentazione dei conguagli di indicizzazione a carico dell'intermediario segnalante e a favore del cliente, introdotte con la comunicazione del 6 maggio 2015, non può essere accolta in quanto non oggetto della consultazione pubblica. Essa sarà oggetto di valutazione nell'ambito di futuri aggiornamenti della Circolare.  |
|  | <b>ASSILEA</b> ritiene che il conguaglio d'indicizzazione debba comunque andare a incidere sull'esposizione nei confronti del cliente e quindi sull'LGD finale dell'operazione. Infatti, qualora il conguaglio fosse a carico del cliente e non venisse regolato, l'LGD non potrebbe mai essere pari a zero anche in presenza di recupero di tutti gli altri insoluti.   | Chiarimento | Si conferma che i conguagli a carico del cliente e a favore dell'intermediario segnalante vanno rilevati come variazione di EAD.   |
| <b>Modalità di segnalazione della variabile "Data inizio status"</b> | <b>UCG, ISP</b> e il <b>Rispondente anonimo</b> hanno espresso preferenza per l'opzione b) indicata nel documento di consultazione, ovvero la segnalazione di una "Data inizio status" differente dalla data di ingresso in <i>default</i> della controparte per le transazioni originate/acquisite dopo la suddetta data di ingresso in <i>default</i> .  | Si          | Considerato che gli intermediari che hanno risposto alla consultazione hanno espresso una preferenza univoca verso uno dei due approcci proposti, si chiarisce nella Circolare che nei casi di i) erogazioni di nuova finanza successive all'ingresso in <i>default</i> della controparte mediante originazione di una nuova transazione, e ii) di acquisizioni da un soggetto terzo di esposizioni verso una controparte già classificata in <i>default</i> dall'intermediario segnalante, per la nuova transazione originata/acquisita va segnalata come "Data inizio status" quella della manifestazione del flusso di cassa. Ciò comporta la rilevazione di una "EAD" alla suddetta data di originazione/acquisizione, invece che alla data di ingresso in <i>default</i> della controparte. |
| <b>Criterio di prevalenza da seguire con riferimento alla</b>        | <b>UCG</b> ha espresso preferenza per l'applicazione del criterio di prevalenza a livello di singola transazione, al fine di avere una maggiore  | Chiarimento | Tenuto conto che un solo rispondente ha fornito argomentazioni a supporto di un eventuale approccio alternativo basato sull'applicazione del   |

|   |   |                    |  |
|---|---|--------------------|--|
| <b>variabile “Tipologia chiusura posizione”</b> | <p>granularità delle informazioni e avuto presente che esso non preclude all'utilizzatore finale la possibilità di aggregare i dati a livello di controparte.</p> <p><b>ISP</b> ha espresso preferenza per l'applicazione del criterio di prevalenza all'intera esposizione della controparte, in quanto un eventuale cambiamento di impostazione avrebbe rilevanti impatti su sistemi e procedure.</p> <p>Il <b>Rispondente anonimo</b> rileva che per tale attributo informativo coesistono valori che la realtà operativa può legare alternativamente alla singola transazione oppure all'intera controparte; pertanto, suggerisce di consentire alternativamente un criterio per transazione o per controparte.</p> |                    | <p>criterio di prevalenza a livello di singola transazione, viene mantenuta l'attuale impostazione segnaletica che prevede l'applicazione di tale criterio all'intera esposizione della controparte.</p>   |
| <b>Decorrenza delle modifiche normative</b>     | <p>Soprattutto per i chiarimenti riferiti alla segnalazione della variabile “Data inizio <i>status</i>”, <b>UCG</b> chiede di posticiparne la decorrenza alla data del 31 dicembre 2017, al fine di consentire adeguati tempi per le implementazioni tecniche e le verifiche funzionali sulle rappresentazioni richieste.</p>   | <p>NO</p>          | <p>Al fine di garantire la coerenza delle informazioni contenute nell'archivio, gli intermediari devono applicare le modalità indicate nel presente aggiornamento a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2016. Eventuali situazioni di oggettiva difficoltà, derivanti dalla necessità di aggiornare i sistemi interni di rilevazione in un arco temporale limitato, saranno gestite in maniera bilaterale, su richiesta dell'ente segnalante.</p>   |
|   | <p><b>UCG</b> chiede se le modifiche oggetto dell'aggiornamento dovranno anche essere estese alle segnalazioni riferite al 2014 e al 2015, che, nel caso, dovranno essere rinviate.</p>   | <p>Chiarimento</p> | <p>In generale, le modifiche e i chiarimenti forniti nell'aggiornamento normativo hanno natura prospettica e si applicano secondo la tempistica indicata nel relativo atto di emanazione. Ad eccezione dell'intervento di estensione della classificazione per “Forma tecnica” alle voci diverse dalla “EAD”, è comunque fatta salva la possibilità per gli intermediari segnalanti di rinviare, su base volontaria, le segnalazioni riferite alle precedenti date di riferimento, applicando le suddette modifiche e chiarimenti.</p> |